



TRIBUNALE DI VERONA

Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni forzate

Il Giudice dell'Esecuzione

Visto il ricorso ex artt. 615 c.p.c. proposto da parte esecutata;

rilevato che in base alla recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 3.5.24, n. 12007) «nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma»;

considerato che è pacifico che *"l'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c. costituisce, peraltro, presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere - con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione – di verificare l'idoneità del titolo"* (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/07/2011, n.16610);



considerato, inoltre, che *"l'originaria mancanza di titolo esecutivo o l'invalidità originaria del pignoramento minano la legittimità stessa dell'esecuzione e la rendono viziata sin dall'origine."*, con la conseguenza che il processo esecutivo deve essere dichiarato improcedibile per difetto di una delle condizioni dell'azione esecutiva (cfr. Cassazione civile sez. un., 07/01/2014, n.61);

rilevato che nel contratto di mutuo in atti è scritto: *"La banca metterà a disposizione del Mutuatario la somma mutuata, al netto degli importi di cui sopra, non appena avrà ricevuto comunicazione dal Notaio incaricato dell'avvenuta sottoscrizione da parte del 'Mutuatario' ed il Garante del presente atto"* (cfr. contratto di mutuo art.1)

rilevato che sulla questione è stato dichiarato ammissibile in data 8.10.2024 il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ed è stato assegnato alle Sezioni Unite e che pertanto sia opportuno attendere la decisione delle Sezioni Unite;

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per sospendere la procedura *inaudita altera parte*;

P.Q.M.

sospende inaudita altera parte l'esecuzione;

FISSA

l'udienza dell'11.06.2025 ore 12,00 per la comparizione delle parti innanzi a sé, riservando all'esito ogni decisione circa la richiesta sospensione della procedura esecutiva;

DISPONE

che parte opponente notifichi il ricorso e il presente decreto al precedente e agli intervenuti entro il termine perentorio del 15.03.2025;

ASSEGNA

termine a parte opposta sino a dieci giorni prima dell'udienza per l'eventuale deposito di note difensive.

Si comunichi anche al Professionista Delegato.

Verona, 19/02/2025

Il giudice dell'esecuzione
dott.ssa Paola